



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di NOVARA

28053 - Piazza F.lli Cervi, 7 - P.I. 00212680037

P.E.C.: castellettosopraticino@pec.it

ACCORDO ECONOMICO ANNUALITA' 2020

[Handwritten signatures and initials]

Il Presidente della Delegazione di parte datoriale
Dott.ssa Gabriella Grosso – Segretario Comunale
e la Delegazione Sindacale composta dai sigg.
Ciaccio Giacinto
Monforte Laura
Casadio Montanari Monica
Santini Matteo
componenti della R.S.U.
ed i sigg. Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
C.G.I.L.

CISL sig. Gavinelli Mauro
CSA Regioni Autonomie Locali Sig. Di Piero Francesco

sottoscrivono il seguente accordo economico ai sensi:

- dell'art. 40 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti nel tempo;
- del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018
- del Contratto Integrativo Decentrato per il personale dipendente del Comune di Castelletto
Sopra Ticino, sottoscritto in data 11.04.2019.

L'utilizzo delle risorse è stato determinato in sede di contrattazione decentrata con cadenza annuale
mediante la stipulazione del presente accordo.

Nel caso fossero stipulate ulteriori intese a livello nazionale le parti si incontreranno per verificare il
contenuto del presente accordo economico.

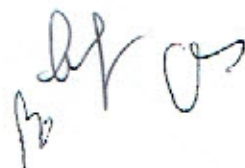
VISTA l'ipotesi di accordo economico per l'annualità 2020 sottoscritta in data 21.12.2020;

CONSIDERATO che tale ipotesi è stata trasmessa al Revisore del Conto in data 28.12.2020, corredata
dalle Relazioni illustrativa e tecnico finanziaria;

RICHIAMATO il parere del Revisore del Conto pervenuto in data il 29.12.2020 al quale è stato
sottoposto il testo dell'ipotesi di accordo:

- ai sensi dell'art. 40 – bis del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. per constatare la compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di
norme di legge,
- ai sensi dell'art. 8, comma 6 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018 relativo al personale del comparto
Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi sulla
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 30.12.2020, ad oggetto: "Approvazione
accordo integrativo per l'annualità economica 2020 - Autorizzazione al Presidente della Delegazione
trattante alla sottoscrizione definitiva"



TUTTO CIO' PREMESSO SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:

La costituzione del fondo per il 2020, per esplicita previsione dell'art. 67, comma 1, del nuovo C.C.N.L. avverrà secondo le regole previste nel citato Contratto Integrativo Aziendale approvato con D.G.C. 51/01.04.2019 e sottoscritto in data 11.04.2019.

Tale contratto si intende richiamato per le parti non modificate con il presente accordo.

Le Organizzazioni sindacali e le RSU, tenuto conto che l'anno 2020 ha visto i lavoratori affrontare situazioni di particolare stress e disagio quanto a tempi, modalità ed aggravio di lavoro legati alla pandemia da Covid-19, chiedono che tale emergenza venga considerata in sede di contrattazione decentrata integrativa con apposite voci di indennizzo.

La Delegazione di Parte pubblica si richiama alle attività indifferibili da rendere in presenza come delineate dalla Giunta comunale n. 39 del 16/03/2020 perché siano considerate al fine dell'indennizzo richiesto.

Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2020, sulla base delle vigenti norme contrattuali, sono riportate nel prospetto allegato al presente accordo (allegato A).

La ripartizione delle risorse 2020 avverrà secondo le regole previste dal citato Contratto Integrativo Aziendale vigente come di seguito riassunto:

1. premio incentivante sulla performance organizzativa ed individuale secondo le schede di valutazione allegata alla Deliberazione n. 76 del 02.05.2019
2. Eventuali maggiori o minori spese sulle seguenti voci:
 - progressioni orizzontali
 - indennità di turno
 - Indennità condizioni di lavoro
 - indennità di reperibilità
 - indennità di comparto
 - Indennità per le notifiche effettuate (per un massimo di € 280,00)
 - Indennità per il servizio esterno

finanziate dal fondo, riscontrate a consuntivo, andranno a ridurre o aumentare la voce destinata al fondo incentivante.

3. Indennità per particolari responsabilità:

Le parti convengono che per l'anno 2020 le indennità sono fissate come segue:

- € 1.900,00 annui ai dipendenti nominati Capi-ufficio;
- € 1.100,00 annui ai dipendenti nominati Responsabili di procedimento, collegate ad attività che comportano un rilievo esterno e autonomia;
- € 1.100,00 annui ai dipendenti nominati Coordinatore dell'Asilo Nido,
- € 1.100,00 annui ai dipendenti nominati Responsabile della gestione delle attività del personale operaio.

I predetti compensi sono riproporzionati in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

- € 350,00 annui ai dipendenti nominati ufficiali di stato civile e d'anagrafe
- € 350,00 annui ai dipendenti nominati responsabili dei tributi

4. Indennità di funzione dipendenti Polizia Locale:

Le Parti convengono che per l'anno 2020 l'indennità sia fissata come segue:

- € 1.900,00 annui ai dipendenti della Polizia Locale nominati Capi-ufficio/Vice Commissario;
- € 1.100,00 annui ai dipendenti nominati Responsabili di procedimento/Assistente, per attività che comportano un rilievo esterno e autonomia;
- € 550,00 annui per il grado rivestito/Ispettore;

I predetti compensi sono riproporzionati in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

5. Indennità per il servizio esterno per il personale della Polizia Locale (Art. 56-quinquies CCNL 2016-2018): € 2,00

Le parti stabiliscono che per i periodi 01/03/2020 – 31/05/2020 e 1/11/2020 – 31/12/2020, di oggettiva ed incrementata esposizione a maggior rischio in conseguenza dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, ed avendo continuato il personale di Polizia Locale a prestare regolarmente servizio in quanto chiamato a svolgere attività da rendere in maniera indifferibile in presenza fisica, ai sensi delle vigenti disposizioni, il valore della predetta indennità viene incrementata di € 2,00. Per il periodo 01/03/2020 – 31/05/2020 e 1/11/2020 – 31/12/2020 l'indennità per il servizio esterno è pertanto determinata in complessivi € 4,00.

6. Piano di lavoro del Comando di Polizia Locale per un importo complessivo di € 5.000,00.

7. Indennità di turno per il personale addetto alla vigilanza e per il personale ausiliario dell'asilo nido comunale.

8. Attività esposte a rischi (Art. 70 bis, comma 1, lett. b)) sulla base delle dichiarazioni motivate del Responsabile dell'Area interessata, per l'importo di € 2,00 giornalieri.

9. Attività esposte a disagio (Art. 70 bis, comma 1, lett. a)) sulla base delle dichiarazioni motivate del Responsabile dell'Area interessata, per l'importo di € 1,00 giornalieri.

10. Disagio Covid-19. Limitatamente all'anno 2020, data la situazione eccezionale legata all'emergenza sanitaria (Covid-19) si prevede una specifica indennità riconducibile ad una situazione di disagio per tutti i dipendenti addetti ai servizi indifferibili ed urgenti prestati in presenza, come da vigenti disposizioni di legge, nei mesi dell'emergenza (dal 01/03/2020 al 31/05/2020 e dal 1/11/2020 al 31/12/2020) così determinato: € 2,00.

Le parti concordano che questa indennità, determinata nello stesso ammontare di cui al punto 5, è cumulabile con altre indennità fatti salvi i divieti sanciti dal CCNL 2016-2018.

Pertanto la presente disposizione deroga ad ogni diversa e contrastante disposizione contenuta nel contratto collettivo integrativo 2019/2021.

11. Maneggio di valori al dipendente/agente contabile, per l'importo massimo di € 1,80 giornalieri per valori mensili pari o superiori a € 2.000,00.

12. Incentivi per funzioni tecniche per l'importo € 4.026,32;

13. Compensi Istat:

- Censimento Permanente della Popolazione: contributo presunto forfettario pari a € 279,90.

Con riferimento all'art. 25 del Contratto Collettivo Integrativo si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha destinato con deliberazione n. 19 del 05.02.2020, ad oggetto: "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle norme del Codice della Strada - anno 2020", la somma di € 4.000,00 finalizzata alla previdenza complementare del personale di vigilanza, per l'anno in corso.

Castelletto Sopra Ticino _____

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente della
Delegazione di parte pubblica
Dott.ssa Gabriella Grosso

Gabriella Grosso

La Delegazione Sindacale
Componenti della R.S.U.

RSU sig. Claccio Giacinto

Giacinto Claccio

RSU sig.ra Monforte Laura

Laura Monforte

RSU sig.ra Casadio Montanari Monica

Monica Casadio

RSU Sig. Santini Matteo

Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

Rappresentante CGIL *Luigi Campenni* *Salvatore*

Rappresentante CISL Mauro Gavinelli

Mauro Gavinelli

Rappresentante CSA Francesco Di Piero

Stw *dv* *che* *n* *Os*

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2020 RISORSE STABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI, Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relativo all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art. 67 comma 2 del CCNL 2016-2018	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collaudo dei revisori, ivi compresa quella dello specifico fondo della progressione economica e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di congedo di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	€ 154.506,34
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	a) di un importo, su base unitaria, pari a Euro 82,20 per le unità di personale destinatario del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valore dell'anno 2019	€ 1.659,20
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tale differenza sono calcolata con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 6.042,44
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresi la quota di vecchiaia e mensilità, l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 8.999,85
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	d) di eventuali risorse riassegnate ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 10 marzo 2001, n. 165/2001;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-ssicg;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corrispondenza dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 3 LETTERA A	h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare opposte risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ -
TOTALE RISORSE STABILI		€ 174.807,83

[Firma]

[Firma]

[Firma]

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2020 RISORSE VARIABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE VARIABILI Art. 53, comma 3 del CCNL 2016-2018	Il Fondo di cui al presente articolo comunque ad essere alienabile, con importi variabili di anno in anno:	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 149/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificato dall'art. 1, comma 4 del CCNL 3/10/2001;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmio conseguita a verificati in attuazione dell'art. 16, commi 1, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	€ 1.366,22
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	d) degli importi non tutti corrispondenti alla frazione di RLA di cui al comma 2, lett. b), calcolata in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	e) degli eventuali risparmi accessori e conseguenti derivanti dalla applicazione della disciplina della straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 1/4/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	€ 180,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle ense da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA II e COMMA 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziato dagli enti ai sensi del comma 4 - in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'esistibilità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, non ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla disgentia.	MIS 1997 € 892.757,72 1,20% € 8.300,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 1 LETTERA B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziato dagli enti ai sensi del comma 3, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 36-quater, comma 1, lett. c)	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 1 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziato in applicazione della normativa di legge richiamata al comma 8 e 9, o comunque che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 3 lett. a) ed a fronte della corrispondente riduzione nel previsto della componente variabile del fondo - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, dagli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, ferma restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al comma 2 lett. c); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 13.086,22
TOTALE GENERALE		€ 187.894,05
La quantificazione del Fondo delle risorse decantate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse del fondo del salario accessorio dell'anno 2016		

